



LAZIO

VIA TIBURTINA 1072
00156 ROMA, IT

LAZIO.LND.IT

CR.LAZIO01@LND.IT
SEGRETERIA.PEC@LAZIO.LND.IT

+39 06 41603214 -233-257



Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N° 2 del 10/07/2026 Stagione Sportiva 2026-2027

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 9 luglio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

57) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico della sig.ra Elisa Cimini, all'epoca dei fatti dirigente tesserata per la società ASD Indomita Pomezia, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché della società A.S.D. Indomita Pomezia, per rispondere a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e della società A.S.D. Pescatori Ostia a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, il Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere la sig.ra Cimini Elisa.

Di ritenere, altresì, i restanti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Indomita Pomezia A.S.D., euro 300,00 di ammenda;
- Pescatori Ostia, euro 900,00 di ammenda.

Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC, per gli accertamenti di cui in motivazione.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

58) Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. a carico del sig. Mauro Mastrillo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Fc) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché della società A.S.D. United San Lorenzo Castelforte a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Mastrillo Mauro, n.3 mesi di inibizione;
- United S.Lorenzo Castelforte, euro 500,00 di ammenda;

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li, 10 luglio 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato